



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pub- blico

(OPPD, RS 817.022.11)

del 8.12.2023

I. Situazione iniziale

Nell'ambito della presente revisione, i termini sono definiti in modo più uniforme ed esplicito e vengono apportati chiarimenti formali. Queste modifiche tengono conto in particolare delle esigenze delle autorità di esecuzione e dei fornitori d'acqua. Per la prima volta viene incluso anche un elenco di sostanze attive e procedure per la disinfezione delle acque per piscine (allegato 5a), in modo da poter chiarire le ambiguità presenti a questo proposito dall'ultima revisione.

Le modifiche materiali dovute alla nuova direttiva UE sull'acqua potabile 2020/2184 del 16 dicembre 2020¹ riguardano solo l'inclusione del bisfenolo A nell'allegato 2. Ulteriori adeguamenti al diritto europeo saranno valutati per una revisione successiva, poiché la situazione dei dati nell'UE e in Svizzera non è ancora chiara o i termini fissati per l'attuazione dei nuovi requisiti sono molto lunghi.

II. Commento alle singole disposizioni

Sezione 2: Acqua potabile

Articolo 2 lettera d e g

La lettera d specifica che l'impianto domestico fa parte dell'impianto di approvvigionamento idrico, poiché le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai proprietari e ai gestori di impianti domestici (ad eccezione dell'art. 4 cpv. 1).

La lettera g specifica che, oltre alle condutture e alla rubinetteria, l'impianto domestico comprende anche impianti interni per il trattamento e la conservazione dell'acqua potabile.

Articoli 3 e 4

Invece di diversi termini, viene usato esclusivamente il termine «impianto di approvvigionamento idrico» definito nell'articolo 2 lettera d.

L'articolo 3 capoverso 3 è integrato in quanto i proprietari e gli operatori di impianti domestici sono esenti da questa disposizione.

L'articolo 4 capoverso 4 è integrato, in quanto le procedure e le sostanze ammesse dall'allegato 4, analogamente all'articolo 12 della direttiva UE sull'acqua potabile 2020/2184, devono soddisfare le regole tecniche riconosciute o determinati requisiti per l'uso nel settore dell'acqua potabile. In merito a questo, sono sorti problemi in passato nell'erogazione idrica, soprattutto per quanto riguarda la purezza

¹ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1.

delle sostanze. A causa del campo di applicazione dell'ordinanza sui biocidi², i biocidi per l'impiego nel settore alimentare devono essere regolamentati separatamente.

L'articolo 4 capoverso 4^{bis} specifica che le procedure e le sostanze³ per la disinfezione degli impianti di approvvigionamento idrico (ad es. condutture, serbatoi) non sono limitate agli elenchi 2 e 5 dell'allegato 4. Questi elenchi si riferiscono solo al trattamento dell'acqua potabile concernente i microrganismi. L'esecuzione di questa disposizione è di competenza delle autorità cantonali di esecuzione.

Articolo 5

Come eccezione all'articolo 2 lettera d, i proprietari e i gestori di impianti domestici sono esclusi dall'obbligo di fornire informazioni.

Sezione 3: Acqua per docce e piscine

Articolo 7

Nella lettera g, la definizione di impianto di balneazione con rigenerazione biologica dell'acqua è adeguata allo stato dell'arte in rapida evoluzione. Le vasche devono essere completamente impermeabilizzate rispetto al terreno sottostante e per isolare non sono ammessi strati di argilla. Non devono esserci cambi d'acqua. La disinfezione UV per ridurre i germi patogeni è consentita, ma non si possono usare disinfettanti chimici o conservanti.

Articolo 9

L'acqua per docce non deve solo soddisfare i requisiti microbiologici (vedi commento all'all. 5), ma anche i requisiti organolettici dell'acqua potabile, in modo che, ad esempio, l'acqua grigia non venga utilizzata come acqua per docce. Pertanto, il capoverso 2 si riferisce ora ai requisiti relativi a odore, sapore e aspetto.

Articolo 10 capoverso 1

Dall'ultima revisione, vi è stata una mancanza di chiarezza su quali sostanze attive e procedure si applicano per la disinfezione delle acque per piscine. Il capoverso 1 si riferisce al nuovo allegato 5a. Possono essere utilizzati solo prodotti omologati per questi usi secondo l'ordinanza sui biocidi (vedi anche il commento all'art. 4 cpv. 4).

Articoli 11 e 13

Concerne soltanto il testo francese.

Allegati

Allegato 1

Nella posizione 1.2, la misurazione dei germi aerobici e mesofili è stralciata, poiché si tratta di un parametro di processo utilizzato principalmente per controllare il trattamento. Quest'ultimo, invece, può essere regolamentato nel quadro della buona prassi procedurale. Inoltre, questo parametro non può essere sempre rispettato nel trattamento biologico (filtrazione lenta a sabbia, carbone attivo) e l'influenza del punto di campionamento spesso falsifica anche il risultato della misurazione.

La posizione 2 viene precisata, poiché qui si intendono contenitori con acqua potabile per il consumo finale e da un punto di vista igienico sono soprattutto i sistemi di erogazione dell'acqua (rubinetto, tubi ecc.) e non i bocconi stessi ad essere la causa della contaminazione.

² RS 813.12

³ Per la disinfezione degli impianti di approvvigionamento idrico sono omologati solo biocidi del tipo di prodotto 4 secondo l'allegato 10 dell'ordinanza sui biocidi: Prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti o mangimi o per bevande (compresa l'acqua potabile) destinati al consumo umano o animale.

Metodi analitici di riferimento in microbiologia: viene aggiunta questa disposizione, poiché sono ammessi altri metodi di analisi purché siano convalidati rispetto al metodo di riferimento secondo protocolli accettati a livello internazionale e portino alle stesse valutazioni dei metodi di riferimento.

In tutto l'allegato, EN/ISO è sostituito da EN ISO.

Allegato 2

Valore massimo bisfenolo A: il bisfenolo A è ora incluso in questo allegato con un valore massimo basato sulla salute di 2,5 µg/l al fine di soddisfare i requisiti secondo la direttiva UE sull'acqua potabile 2020/2184. Inoltre, questo valore massimo per materiali destinati a entrare in contatto con l'acqua potabile era già specificato nell'allegato 13 numero 3 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti⁴.

Campioni da impianti domestici (piombo, rame, nichel): la disposizione di prelevare campioni dopo aver fatto scorrere 500 ml di acqua viene stralciata, poiché con tale procedura non è chiaro se l'acqua viene testata nella rete di distribuzione o nell'impianto domestico. La direttiva UE sull'acqua potabile 2020/2184 richiede che i campioni da un litro siano prelevati al rubinetto del consumatore senza aver prima fatto scorrere l'acqua.

Diclorometano: il valore massimo di 20 µg/l è in contraddizione con il valore massimo di 10 µg/l stabilito per gli idrocarburi alogenati volatili. Pertanto, il riferimento a questo parametro di somma è eliminato.

Idrocarburi alogenati volatili: il diclorometano con un valore massimo di 20 µg/l è escluso da questo parametro di somma (10 µg/l).

Silicato: entrambi i valori massimi sono eliminati, poiché questo parametro non è rilevante per la salute quando viene assorbito attraverso l'acqua.

Sostanze di cui agli allegati 2, 9 e 13 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti: poiché i requisiti per i materiali a contatto con l'acqua potabile devono essere regolamentati solo nell'OPPD e non in aggiunta nell'ordinanza sui materiali e gli oggetti, viene ora introdotta la disposizione sulle sostanze per la fabbricazione di materiali e oggetti in plastica e silicone e per le sostanze provenienti da vernici e rivestimenti.

Allegato 4

Il titolo è adeguato linguisticamente.

Elenco 1: il titolo è adeguato linguisticamente.

Elenco 2: il titolo è adeguato linguisticamente e per essere coerente con le definizioni dell'articolo 4 capoverso 4^{bis}. È ora incluso il processo di ultrafiltrazione, usato per l'eliminazione fisica dei microrganismi nel trattamento dell'acqua di sorgente, di lago e sotterranea, come unica fase di trattamento o in combinazione con altre fasi di trattamento a monte e/o a valle. La descrizione e lo scopo dell'utilizzo di argento nel settore dell'acqua fredda sono specificati in linea con l'elenco 5. La prevenzione della contaminazione microbiologica negli impianti domestici nel settore dell'acqua calda è elencata come nuovo scopo. Questa procedura può essere utilizzata negli edifici in cui sono presenti frequentemente o per lunghi periodi di tempo persone con un rischio maggiore di contrarre la legionellosi. In genere si tratta di ospedali o case di cura.

Elenco 3: concerne soltanto il testo tedesco e francese.

Elenco 4: il titolo concerne soltanto il testo tedesco e francese. Vengono inclusi ora la ceramica per il trattamento dell'acqua, ad esempio nelle membrane per l'ultrafiltrazione, e le perle e il granulato di vetro, con le stesse principali funzioni della sabbia di quarzo.

Elenco 5: il titolo concerne soltanto il testo tedesco e francese. Per l'argento, vengono chiarite le principali funzioni nell'impianto domestico nella rete dell'acqua fredda e calda e fuori da questi, e il nitrato d'argento viene eliminato come sostanza attiva non autorizzata per i biocidi.

⁴ RS 817.023.21

Elenco 6: il titolo è adeguato linguisticamente. Le voci relative alle sostanze con argento vengono eliminate, poiché questo elenco non contiene sostanze utilizzate contro i microrganismi.

Allegato 5

La tabella è ampliata per eliminare ambiguità. L'acqua per le vasche idromassaggio e i bagni di vapore umido (posizioni 3 e 4) deve soddisfare gli stessi requisiti microbiologici dell'acqua per le piscine (posizione 1), oltre ai requisiti relativi alla legionella. L'acqua per le docce (posizione 5), a sua volta, deve soddisfare i requisiti microbiologici dell'acqua potabile secondo l'allegato 1 numero 1.4 (vedi commento all'art. 9).

Metodi analitici di riferimento in microbiologia: viene aggiunta questa disposizione, poiché sono ammessi altri metodi di analisi purché siano convalidati rispetto al metodo di riferimento secondo protocolli accettati a livello internazionale e portino alle stesse valutazioni dei metodi di riferimento.

In tutto l'allegato, EN/ISO è sostituito da EN ISO.

Allegato 5a

Questo nuovo allegato elenca le sostanze attive e le procedure per la disinfezione chimica delle acque per piscine secondo lo stato dell'arte (vedi commento all'art. 10 cpv. 1). Si basa sulle indicazioni norma SIA 385/9 e sulle sostanze attive autorizzate e i biocidi omologati per questo settore secondo l'ordinanza sui biocidi.

Allegato 6

Il titolo è adeguato linguisticamente. Posizione 1–3: il titolo della rubrica è adeguato linguisticamente. Posizioni 2–4: poiché la misura del pH dipende dalla temperatura, la misurazione del pH deve essere effettuata nelle vasche e non in laboratorio.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

2. Ripercussioni per l'economia

Nessuna.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera.